# REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto

PASQUALE D'ASCOLA

- Presidente -

MEDIAZIONE

ANTONIO SCARPA

- Consigliere -

ASSICURATIVA

MAURO CRISCUOLO

- Consigliere -

Ud. 30/6/2022 - PU

GIUSEPPE DONGIACOMO

- Rel.Consigliere - R.G.N. 6695/2017

REMO CAPONI

- Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

Gran 341

#### **SENTENZA**

sul ricorso 6695-2017 proposto da:

(omissis)

S.P.A. e (omissis) S.P.A., in

qualità di conferitaria del ramo d'azienda di (omissis) S.P.A., (omissis) rappresentate e difese dagli Avvocati

(omissis) per procure a margine della prima e della seconda pagina del ricorso;

- ricorrenti -

### contro

(omissis)

S.P.A., qià denominata

(omissis) S.P.A., quale società incorporante di (omissis)

(omissis)

S.P.A.,

(omissis)

(omissis) **S.P.A.** (qià

(omissis)

S.P.A.) e

(omissis)

S.P.A., rappresentata e difesa dagli

Avvocati

(omissis)

(omissis)

e (omissis)

(omissis) per procura a margine del controricorso;

- controricorrente e ricorrente incidentale -

avverso la sentenza n. 1107/2016 della CORTE D'APPELLO DI ROMA, depositata il 19/2/2016;

5. 2502/22

udita la relazione della causa svolta nell'udienza pubblica del 30/6/2022 dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO;

lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale della Repubblica CORRADO MISTRI, il quale ha concluso per la declaratoria d'inammissibilità o, in subordine, per l'integrale rigetto del ricorso, con assorbimento del ricorso incidentale condizionato.

## **FATTI DI CAUSA**

- 1.1. La (omissis) s.p.a. ((omissis)), in proprio e quale mandataria dell'associazione temporanea di imprese con 1' (omissis) S.a.s. ((omissis)), con atto di citazione notificato il 29/4/2002, ha convenuto in giudizio, innanzi al tribunale di Roma, la (omissis) s.p.a. ( (omissis) ), deducendo l'inadempimento della stessa all'accordo di libera collaborazione in vigore tra le parti dall'1/1/1994 e alle clausole di brokeraggio contenute nei contratti di assicurazione stipulati, grazie all'attività mediazione dell'a.t.i., tra la (omissis) e l'Azienda Regionale Sarda Trasporti (A.R.S.T.), e che obbligavano la Compagnia assicuratrice a pagare l'intera provvigione dovuta al broker della cui opera la predetta Azienda Regionale si era avvalsa.
- 1.2. La società attrice ha chiesto, quindi, la condanna della convenuta al pagamento, in proprio favore, della somma di €. 117.002,06, oltre interessi, nonché, in via condizionale, al pagamento dell'ulteriore somma di €. 351.006,17 a titolo di provvigioni dovute in relazione ai premi in futura scadenza dei contratti di assicurazione stipulati, oltre eventuali interessi, e, in via subordinata, accertata la mediazione svolta tra l'A.R.S.T. e la (omissis) per la conclusione dei menzionati contratti di assicurazione, la condanna della convenuta al pagamento della



provvigione dovuta al mediatore ai sensi dell'art. 1754 c.c. in misura pari alle somme sopra indicate.

La società attrice, a sostegno della domanda, ha dedotto: - di aver stipulato con la (omissis) un contratto, efficace dall'1/1/1994 e regolarmente eseguito in tutti gli anni successivi, che regolava tutte le proposte assicurative che la (omissis), quale broker assicurativo iscritto all'albo, avrebbe presentato a (omissis); - l'Azienda Regionale Sarda Trasporti, con delibera del 28/6/2000, aveva conferito alla (omissis) l'incarico di prestare opera di consulenza ed assistenza per la stipula dei contratti di assicurazione per la responsabilità civile e per incendio e atti vandalici di autobus e veicoli ausiliari di proprietà della stessa; - la (omissis) e la (omissis), con atto notarile del 20/7/2000, hanno costituito tra loro un'associazione temporanea di imprese al fine di una puntuale, corretta e semplificata attuazione del contratto, conferendo mandato collettivo speciale di rappresentanza alla (omissis), qualificata come capo gruppo; - la (omissis), grazie all'attività di mediazione svolta dall'a.t.i., ha preso parte alla gara indetta dall'Azienda Regionale per l'aggiudicazione dei suddetti contratti, che si è conclusa senza alcuna aggiudicazione; l'Azienda Regionale ha, quindi, invitato la (omissis) ad una trattativa privata, che si è conclusa con la stipula di due contratti di assicurazione, decorrenti dal 31/7/2001 fino al 31/7/2003; nelle contenute clausole, specificamente polizze erano approvate dalla Compagnia assicuratrice, che stabilivano che l'Azienda Regionale si era avvalsa dell'attività di mediazione dell'a.t.i. costituita tra la (omissis) e la (omissis), e che le provvigioni spettanti al broker erano a carico della Compagnia e sarebbero state trattenute sulle rimesse dei premi pagati dall'Azienda al broker, nella misura determinata secondo gli accordi in essere



tra lo stesso e la Compagnia o, in mancanza, secondo la media di mercato; - la società attrice aveva, quindi, trattenuto, sui premi da trasferire a (omissis), la provvigione che le spettava, ma di averla dovuta successivamente rimettere alla Compagnia a causa della contestazione della stessa, che aveva minacciato di sospendere la copertura assicurativa.

- 1.4. La (omissis) si è costituita in giudizio ed ha, tra l'altro, eccepito: l'incompetenza territoriale del tribunale di Roma in favore del tribunale di Cagliari o Firenze; la carenza di legittimazione attiva della (omissis) ad agire in nome e per conto della (omissis); l'inapplicabilità ai contratti di assicurazione stipulati con l'Azienda Regionale dell'accordo di collaborazione in vigore tra la stessa e la (omissis) dall'1/1/1994; l'illegittimità dell'intervento di un *broker* nelle stipulazioni di contratti per bando di gara pubblica; l'illegittimità della clausola *broker* contenuta nel contratto di assicurazione per indeterminatezza del compenso spettante al *broker*; il mancato svolgimento di qualunque attività di mediazione da parte di (omissis) e di (omissis).
- 1.5. La convenuta ha, quindi, chiesto il rigetto delle domande o, in subordine, la condanna al pagamento della provvigione nella misura del 10 % delle provvigioni spettanti all'agente generale di Cagliari, come previsto nell'offerta inviata dallo stesso all'Azienda Regionale al fine della partecipazione alla procedura di aggiudicazione dei contratti di assicurazione.
- 1.6. Riassunto il giudizio nei confronti della (omissis) s.p.a., quale incorporante della società convenuta, il tribunale di Roma, con sentenza del 25/5/2006, per un verso, ha dichiarato la sua incompetenza territoriale a conoscere delle domande proposte dalla (omissis) s.p.a. in qualità di "mandataria dell'a.t.i." con la (omissis) s.a.s., per essere competente il tribunale di Firenze o quello di Cagliari, e, per altro



verso, ha rigettato la domanda proposta dalla società attrice "in proprio".

- **2.1.** La (omissis) s.p.a. ha proposto appello avverso tale sentenza.
- 2.2. La (omissis) s.p.a., già (omissis) s.p.a., ha resistito al gravame, chiedendone il rigetto, o, in subordine, di dichiarare la stessa tenuta al pagamento della provvigione nella misura del 10% delle provvigioni spettanti all'agente generale di Cagliari.
- **2.3.** La corte d'appello, con la sentenza in epigrafe, ha rigettato l'appello.
- **2.4.** La corte, in particolare, ha ritenuto che, relativamente alle statuizioni d'incompetenza, l'appello era inammissibile poiché, in tal caso, è proponibile solo il regolamento di competenza pur se, a fronte del cumulo di domande, l'altra sia stata decisa con una pronuncia di merito.
- **2.5.** Per ciò che riguarda, invece, l'altra domanda, giudicata nel merito, la corte d'appello ha ritenuto che la statuizione di rigetto impugnata doveva essere, sia pure "per altro verso", "confermata" sul rilievo la "clausola applicata" doveva essere considerata come "nulla".
- 2.6. La corte, sul punto, ha osservato, innanzitutto, che l'attività di brokeraggio, intesa come attività d'intermediazione in assicurazione, è incompatibile con le procedure di evidenza pubblica, iniziate con pubblico bando o avviso di gara, nelle quali la ricerca dell'assicuratore e la messa in contatto tra l'amministrazione che intende stipulare un contratto e le compagnie di assicurazione quali possibili contraenti avviene direttamente, per effetto dell'invito rivolto con il bando e della richiesta di partecipazione alla gara o l'invio dell'offerta da parte degli aspiranti contraenti, senza alcuna interposizione del



preteso mediatore. Ed infatti, ha aggiunto la corte, quando l'assicurato è la pubblica amministrazione e la ricerca dell'assicuratore è preceduta da un bando, deve escludersi che, in tale ipotesi, ricorre l'attività di *broker* poiché la messa in relazione tra la pubblica amministrazione e la compagnia di assicurazione prescinde dall'intervento precedente e avviene non in base ai dettami del libero mercato ma secondo ben individuate regole di natura amministrativa, volte alla verifica delle predeterminate caratteristiche del *partner* contrattuale dell'ente pubblico.

- 2.7. D'altra parte, ha aggiunto la corte d'appello, mentre il *broker* che svolge la sua attività istituzionale dev'essere inquadrato nella figura del mediatore di cui all'art. 1755 c.c., poiché agisce nell'interesse di entrambi i soggetti che pone in contatto, il *broker* che effettua la sua opera solo a vantaggio dell'assicurando rientra, piuttosto, nella fattispecie di un mandatario qualificato, quale prestatore d'opera intellettuale, di cui agli artt. 1703 e 2233 c.c., poiché, dietro compenso, si obbliga a compiere uno o più atti giuridici esclusivamente per conto e nell'interesse di uno solo dei due contraenti. In tal caso, quindi, il *broker* svolge un'attività più circoscritta e diversa rispetto a quella istituzionale nel senso che mette in opera "*una pura attività collaborativa di prestazione d'opera intellettuale in nome e per conto del cliente che gli ha conferito l'incarico*".
- 2.8. La corte, infine, ha ritenuto che, a fondamento dell'illegittimità della clausola, v'è l'esigenza di evitare l'insorgenza di un conflitto di interessi, e cioè che sul mediatore si concentrino sia la cura di quelli dell'assicurato e, sia pure in parte o indirettamente, di quelli dell'assicuratore, con la conseguente necessità di riconoscere l'illegittimità della "condizione posta dall'Amministrazione data dalla previa



sottoscrizione di un accordo comportante obbligazioni a carico delle imprese assicuratrici direttamente nei riguardi del mediatore di assicurazione della stessa Amministrazione assicurand(a)".

- **2.9.** La corte, infine, ha ritenuto che "le questioni di legittimazione attiva concernono la domanda per la quale la statuizione del Tribunale è stata ritenuta inammissibile in appello".
- **3.1.** La (omissis) s.p.a. (omissis), in proprio e quale mandataria dell'associazione temporanea di imprese con l'impresa (omissis) s.a.s. (omissis), con ricorso notificato il 10/3/2017, ha chiesto, per tre motivi, la cassazione della sentenza, dichiaratamente non notificata.
- (omissis) 3.2. La s.p.a., già denominata (omissis) s.p.a., quale società incorporante di (omissis) s.p.a., (omissis) s.p.a. (qià (omissis) s.p.a.) e (omissis) s.p.a., ha resistito con controricorso notificato il 14/4/2017, nel quale ha proposto, per tre motivi, ricorso incidentale ("per quanto eventualmente necessario" in via subordinata e/o condizionata al caso in cu i motivi del ricorso siano in tutto o in parte accolti), cui le ricorrenti hanno resistito con controricorso.
- **3.3.** Il Pubblico Ministero, con memoria depositata l'8/6/2022, ha concluso per la declaratoria d'inammissibilità o, in subordine, per l'integrale rigetto del ricorso, con assorbimento del ricorso incidentale condizionato.
- **3.4.** Le società ricorrenti e la controricorrente hanno depositato memorie.

### RAGIONI DELLA DECISIONE

**4.1.** Con il primo motivo di ricorso principale, le ricorrenti hanno denunciato la nullità della sentenza impugnata, in



relazione all'art. 360 n. 4 e n. 2 c.p.c., nella parte in cui la corte d'appello ha dichiarato inammissibile l'appello proposto avverso la declaratoria d'incompetenza pronunciata dal tribunale sul rilievo che, in caso di pluralità di domande proposte in un unico giudizio contro la stessa parte, se il giudice con la stessa sentenza ha deciso nel merito alcune e declinato la competenza per altre, la pronuncia sulla competenza è impugnabile esclusivamente con il regolamento necessario di competenza.

- 4.2. Così facendo, però, hanno osservato le ricorrenti, la corte d'appello non ha considerato che il principio applicato dalla parte d'appello presuppone l'autonomia delle diverse domande e delle relative statuizioni, che giustifica, a seguito della ritenuta obbligatorietà del regolamento ex art. 42 c.p.c., il definitivo venir meno dell'unitarietà del processo, laddove, nel caso in esame, tale autonomia manca dal momento che le domande proposte sin dall'inizio dalla (omissis) avevano, in realtà, ad oggetto lo stesso "bene della vita", e cioè le somme dovute a titolo di provvigioni per l'attività di broker svolta dalla stessa e dalla stessa richieste in proprio e quale capogruppo dell'a.t.i., tant'è che, non a caso, la (omissis) aveva formulato uno specifico motivo d'appello per lamentare l'errata interpretazione, da parte del tribunale, della domanda, nella sostanza unitaria, che era stata proposta dalla stessa con l'atto introduttivo del giudizio. La corte d'appello, quindi, ha erroneamente dichiarato l'inammissibilità del motivo poiché, al contrario, accertata l'identità sostanziale delle domande, avrebbe dovuto decidere nel merito delle stesse.
- **4.3.** Il frazionamento del processo, conseguente alla proposizione del regolamento necessario di competenza da un parte e alla proposizione dell'appello dall'altra, può, del resto, giustificarsi, hanno aggiunto le ricorrenti, non soltanto sulla base



dell'autonomia delle domande proposte ma anche per la mancanza di sufficienti ragioni per continuare a giustificare il simultaneus processus, per cui, a fronte di domande connesse e della conseguente opportunità di conservare l'unitarietà del processo, nonché dei principi di ragionevole durata e di economia dei giudizi, la corte d'appello avrebbe dovuto ritenere che la sentenza di primo grado che abbia pronunciato su più domande fosse impugnabile con l'appello anche per la parte che aveva deciso sulla competenza.

- 4.4. La soluzione seguita dalla corte d'appello, inoltre, non risulta coerente con l'art. 43 c.p.c., il quale, in tema di regolamento facoltativo di competenza, prevede che, se una delle parti soccombenti propone l'appello, le altre parti non perdono la facoltà di proporre istanza di regolamento di competenza e che l'appello proposto dopo la notifica del regolamento di competenza non è inammissibile, ma comporta solo la sospensione necessaria del processo d'appello fino alla decisione della Corte di cassazione sulla competenza, laddove, al contrario, l'orientamento seguito dalla corte d'appello, in mancanza di qualsiasi regola sul concorso tra i due mezzi di impugnazione, determinerebbe il definitivo ed irreversibile frazionamento del processo e la conseguente impossibilità di recuperare il simultaneus processus tra le domande.
- 4.5. La Corte di cassazione, del resto, hanno concluso le ricorrenti, una volta accolto il motivo in esame, può esercitare i poteri che di supremo organo regolatore della competenza e così accertare direttamente e definitivamente il giudice competente a conoscere della domanda, da individuare nel tribunale di Roma quale foro della sede della società attrice, ai sensi degli artt. 20 c.p.c. e 1183, comma 3°, c.c., presso il quale doveva essere



eseguito il pagamento dei crediti di valuta spettanti a titolo di provvigioni.

5.1. Il motivo è ammissibile ma infondato. Premesso, invero, che la sentenza di secondo grado che (come quella in esame) dichiari l'inammissibilità dell'appello sul presupposto che la decisione di primo grado sia stata impugnata soltanto nella parte relativa alla competenza, è una pronuncia su questione pregiudiziale di rito, e, come tale, avendo oggetto diverso dalla statuizione sulla competenza, è impugnabile con il ricorso ordinario per cassazione (Cass. n. 12521 del 2004; Cass. n. 2458 del 1997; Cass. n. 6019 del 1984; Cass. n. 3504 del 1971), rileva la Corte che la sentenza impugnata, lì dove ha ritenuto che l'appello presentato avverso la pronuncia d'incompetenza assunta dal tribunale su una delle domande (a suo dire) introdotte dalla società attrice (e cioè quella proposta in qualità di "*mandataria* dell'a.t.i." con la (omissis) s.a.s.) inammissibile pur avendo la stessa sentenza pronunciato nel merito di altra domanda cumulata alla prima (e cioè quella proposta dalla società attrice "in proprio"), ha dichiaratamente applicato il principio secondo cui, in caso di unico giudizio con pluralità di domande, qualora la sentenza di primo grado decida nel merito una delle domande e dichiari il difetto di competenza sull'altra, la sentenza stessa, benché unica sotto il profilo documentale, contiene, in realtà, statuizioni autonome e distinte, sicché la decisione assunta sulla competenza può essere impugnata, ai sensi dell'art. 42 c.p.c., soltanto con l'istanza di regolamento necessario di competenza e non, come evidentemente pretendeva di fare la (omissis) s.p.a., con l'appello che, se proposto, deve essere considerato, appunto, inammissibile (Cass. n. 2879 del 2003; conf., Cass. n. 9073 del 1997; Cass. n. 13479 del 1999; Cass. n. 9975 del 2000; Cass.



- n. 8506 del 2002; Cass. n. 12607 del 2002; in precedenza, Cass.
  n. 1803 del 1989; Cass. n. 5103 del 1977; Cass. n. 2056 del 1961; più di recente, Cass. n. 6826 del 2017).
- 5.2. E ciò la corte d'appello ha ritenuto sul presupposto, evidentemente dato per scontato, che, come affermato dal tribunale, la società attrice, avendo agito sia "in proprio" che quale "mandataria dell'a.t.i." con la (omissis) s.a.s., aveva proposto in qiudizio domande tra loro soggettivamente distinte sul rilievo (implicito inequivoco) che, come ma si rappresentazione delle stesse contenuta nella sentenza del tribunale (v. la sentenza di primo grado, p. 4, 5 e 6), si tratta di crediti i quali, pur se vantati nei confronti dello stesso soggetto (e cioè la società convenuta) e pur se fondati sugli stessi titoli costitutivi (e cioè, in sostanza, l'attività di mediazione che quale broker la (omissis) avrebbe prestato, insieme alla (omissis), per la conclusione di due contratti di assicurazione tra l'Azienda Regionale Sarda Trasporti e la (omissis), e l'inadempimento di quest'ultima all'obbligo di pagarle la provvigione, contrattualmente assunto con le clausole broker contenute nelle predette polizze, nella misura fissata dall'accordo di libera collaborazione intercorrente con la stessa а far data dall'1/1/1994, del quale la mediazione così prestata sarebbe l'esecuzione), apparterrebbero а soggetti giuridici (evidentemente) distinti, vale a dire l'uno alla (omissis) s.p.a. e l'altro alla a.t.i. costituita tra la stessa e la (omissis) s.a.s..
- **5.3.** Ed è indubbio che, alla luce della ricognizione e della qualificazione delle domande proposte così come svolta dal tribunale e (implicitamente ma inequivocamente) fatta propria dalla corte d'appello, si tratta di un semplice cumulo di domande, e cioè di più domande (connesse per il titolo) proposte da più parti (v. la sentenza di primo grado, p. 4 ss) in un unico giudizio

nei confronti della stessa parte, come consentito dagli artt. 103 e 104 c.p.c., per mere ragioni di economia processuale, così come è altrettanto indubbio che il cumulo di domande lascia immutata la posizione di ciascuna di esse rispetto alle plurime controversie introdotte, senza elidere né ridurre l'autonomia sostanziale delle stesse (le quali, in effetti, pur se proposte, trattate ed istruite congiuntamente, possono essere sempre separate: artt. 103, comma 2°, e 104, comma 2°, c.p.c.), sicché, inevitabilmente, la decisione, con cui si definisce il processo, anche se formalmente unica, consta, in realtà, in ragione di un'implicita ma inequivoca separazione dei relativi giudizi, di distinte pronunce che conservano la loro autonomia anche in sede di gravame.

5.4. In caso di mero cumulo (soggettivo e/o oggettivo) di domande, in effetti, la sentenza con la quale il giudice di primo grado si dichiari incompetente su una delle domande proposte e (implicitamente separando le cause) si pronunci nel merito in ordine all'altra, è suscettibile di essere impugnata in parte qua solo con il regolamento necessario di competenza e non con l'appello che, se proposto, è inammissibile. La decisione assunta sulla sola competenza in ordine ad una delle domande proposte (non potendosi, evidentemente, ritenere che la stessa, pronunciando nel merito dell'altra domanda cumulativamente proposta, possa essere qualificata come statuizione "sulla competenza insieme col merito" ai fini previsti dall'art. 43, comma 1°, c.p.c.) consiste, in effetti, nella mera negazione della competenza del giudice adito per cui la stessa, non avendo deciso in alcun modo il merito della causa, può essere, come tale, impugnata soltanto con il regolamento necessario di competenza, come, del resto, imposto dalla lettera dell'art. 42 c.p.c., il quale, infatti, fa testuale riferimento non alla sentenza



che decide il processo complessivamente inteso pur se a contenuto plurimo ma, più specificamente, alla "sentenza che non decide il merito della causa", e cioè della singola domanda oggetto del giudizio.

- 5.5. D'altra parte, com'è stato convincentemente osservato, l'applicazione, nell'ipotesi in esame, dell'art. 43 c.p.c. si esporrebbe a rilievi critici difficilmente superabili. In tale prospettiva, invero, l'attore che ha proposto due domande contro la stessa parte ed è soccombente nel merito per una e sulla competenza per l'altra, avrebbe, evidentemente, la facoltà di scegliere se investire il giudice d'appello, oltre che sulla pronuncia sul merito, anche di quella sulla competenza, oppure di devolvere quest'ultima domanda alla Corte di cassazione in via di regolamento facoltativo, con la conseguente sospensione dell'impugnazione ordinaria per il merito a norma dell'art. 43, ult. comma, c.p.c., con la consequenza, irragionevole ed arbitraria, che, ove l'attore sciogliesse l'alternativa quest'ultimo senso, l'impugnazione sul merito di una causa finirebbe per dipendere, nonostante la sua autonomia sostanziale, dalla decisione sulla competenza dell'altra causa cui è, in realtà, cumulata per una scelta di mera convenienza processuale dell'attore.
- **5.6.** Né può rilevare, al fine di rendere proponibile l'appello avverso la statuizione d'incompetenza del tribunale, il fatto che, come denunciato dalle ricorrenti, la corte d'appello, nel dare applicazione al predetto principio, ha dato per scontato che ne sussistessero, in fatto, i presupposti, e cioè che, come ritenuto dal tribunale, la società attrice, agendo in giudizio in proprio e quale mandataria dell'a.t.i. con la (omissis), avesse effettivamente proposto due distinte (sul piano soggettivo) domande giudiziali. La società attrice, in effetti, proponendo

appello avverso la sentenza del tribunale (v. l'atto di citazione, p. 13 ss. ed, in particolare, p. 17 ss.), ha lamentato (non già, semplicemente, la declaratoria d'incompetenza assunta dal tribunale ma, più radicalmente) proprio che il tribunale aveva (prima ancora) erroneamente ritenuto la sussistenza, in fatto, di un cumulo di domande e (prima ancora) di due distinti soggetti giuridici, laddove la (omissis) s.p.a., pur avendo dichiaratamente agito in giudizio, anche in grado d'appello (v. le conclusioni esposte nel relativo atto di citazione, p. 30 e 31), in proprio e quale mandataria dell'a.t.i. con la (omissis) (ad onta di quanto eccepito, sul punto, dalla controricorrente), aveva, in realtà, proposto una sola domanda, non essendo l'a.t.i. un soggetto giuridico distinto dalle imprese che ne fanno parte. Secondo l'appellante, invero, la (omissis) s.p.a. "... nel chiedere la condanna della (omissis) al pagamento delle provvigioni ... non può che agire azionando diritti che in ogni caso fanno capo alla propria soggettività giuridica e mai a quella dell'ATI che ... non sussiste come soggetto giuridico... e ciò ... sia che la (OMISSIS) agisce in nome proprio sia se agisce in nome e per conto dell'ATI per: i) azionare i diritti che le derivano dal contratto quadro del 1993; ii) azionare i diritti che le derivano dall'attività di mediazione svolta nell'ambito dell'ATI; iii) azionare i diritti che comunque le spettano in forza dell'attività di mediazione svolta che ha messo in contatto le parti ed ha consentito la stipula dei contratti di assicurazione": "in tutti questi casi, che sono esattamente quelli che si configurano con le domande proposte dalla (omissis) in primo grado ..., è la (omissis) che agisce e non l'inesistente ATI", per cui, in definitiva, il foro competente è quello di Roma, dove ha sede la "quale foro del (unico) creditore-attore". Secondo la giurisprudenza di questa Corte, tuttavia, la sentenza del giudice che (come quella assunta, nel caso in esame, dal tribunale)



statuisca unicamente sulla competenza, non contiene, in realtà, alcuna pronuncia di merito, né esplicita né implicita, idonea a passare in giudicato, anche nell'ipotesi in cui abbia esaminato e deciso questioni preliminari di merito ai fini dell'accertamento della competenza (come, appunto, nel caso in esame, la qualificazione della domanda proposta dalla società attrice, ritenendo che quella proposta in qualità di "mandataria dell'a.t.i." fosse soggettivamente distinta da quella che la stessa attrice aveva proposto "in proprio"), sicché dà luogo ad un giudicato solo formale e non preclude al giudice dichiarato competente l'esame e l'applicazione, per la decisione di merito, delle norme di diritto sostanziale, ancorché in contrasto con le premesse della sentenza sulla competenza (Cass. n. 19472 del 2019; conf., Cass. n. 6970 del 2018; Cass. n. 25144 del 2014; Cass. n. 7775 del 2004).

5.7. D'altra parte, se anche si volesse ritenere che per "decisione di merito" ai fini di cui agli artt. 42 e 43 c.p.c. s'intende non soltanto la pronuncia sul rapporto sostanziale dedotto in giudizio ma anche quella che risolve questioni, diverse da quella sulla competenza, di carattere sostanziale o processuale, pregiudiziali di rito o preliminari di merito, resta, tuttavia, il fatto che nella decisione di merito (ai fini della proponibilità avverso la stessa dell'appello) sicuramente non vi rientrano i casi (come quello in esame) in cui dal contenuto della pronuncia risulti che l'esame di tali questioni (come la qualificazione della domanda proposta dalla società attrice in "mandataria dell'a.t.i." qualità di come domanda soggettivamente distinta da quella che la stessa attrice aveva proposto "in proprio") sia stato compiuto solo incidentalmente, e cioè in funzione della decisione sulla competenza e senza



pregiudizio per l'esito definitivo della controversia (cfr. Cass. n. 16752 del 2006; Cass. n. 21530 del 2020).

- 6.1. Con il secondo motivo di ricorso principale, le società ricorrenti, lamentando la violazione e/o la falsa applicazione delle norme previste dalla I. n. 792 del 1984 e dei principi sulla figura giuridica del broker assicurativo ed, in particolare, in tema di clausola broker contenuta nei contratti con la pubblica amministrazione, hanno censurato la sentenza impugnata, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., nella parte in cui la corte d'appello, pronunciando nel merito sulla domanda proposta dalla (omissis) in proprio, ha dichiarato la nullità della clausola, così confermando, ma per altro verso la sentenza di primo grado, sul rilievo che, in sostanza, l'attività di brokeraggio, intesa come l'attività di intermediazione in assicurazione, sarebbe incompatibile con le procedure di evidenza pubblica.
- **6.2.** Così facendo, però, hanno osservato le ricorrenti, la corte d'appello non ha considerato che, al contrario, l'attività del *broker* assicurativo non è affatto incompatibile con le procedure ad evidenza pubblica e che può, dunque, essere legittimamente svolta in favore della pubblica amministrazione o di un ente pubblico allo scopo di garantirli ed assisterli, nella forma della collaborazione esterna, nella stipula di un contratto di assicurazione.
- **6.3.** Il *broker*, del resto, svolge un'attività di collaborazione intellettuale con l'assicurando nella fase che precede la messa in contatto con l'assicuratore durante la quale non è equidistante dalle parti ma agisce per iniziativa dell'assicurando e come consulente dello stesso, analizzando i modelli contrattuali sul mercato e rapportandoli alle esigenze del cliente, allo scopo di riuscire ad ottenere una copertura assicurativa il più possibile aderente a tali esigenze e, in



generale, mirando a collocarne i rischi nella maniera e alle condizioni più convenienti per lo stesso, sicché, hanno aggiunto le ricorrenti, la corte d'appello avrebbe dovuto escludere qualsiasi ipotetico conflitto d'interessi e, di conseguenza, ogni ipotesi di nullità della clausola *broker*.

- 6.4. Con il terzo motivo di ricorso principale, le ricorrenti hanno denunciato la nullità della sentenza impugnata, in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c., nella parte in cui la corte d'appello ha dichiarato d'ufficio la nullità della clausola *broker* senza, tuttavia, considerare che, trattandosi di eccezione rilevabile d'ufficio, aveva l'obbligo, come previsto dall'art. 101, comma 2°, c.p.c., di stimolare il contraddittorio sulla relativa questione prima di decidere sulla stessa.
- **7.1.** Il secondo motivo è fondato con assorbimento del terzo.
- 7.2. La corte d'appello, come visto, ha ritenuto che la "clausola applicata" (e cioè, evidentemente, la clausola broker contenuta nei contratti di assicurazione) doveva essere considerata come "nulla" sul rilievo (tratto pressoché testualmente da alcuni stralci della comparsa di risposta della Compagnia nel giudizio d'appello, p. 45, 46, 47, 48 e 49) che, da un lato, l'attività di brokeraggio, intesa come attività d'intermediazione in assicurazione, è incompatibile con le procedure di evidenza pubblica, iniziate con pubblico bando o avviso di gara, nelle quali la ricerca dell'assicuratore e la messa in contatto tra l'amministrazione che intende stipulare un contratto e le compagnie di assicurazione quali possibili contraenti avviene direttamente, per effetto dell'invito rivolto con il bando e della richiesta di partecipazione alla gara o l'invio dell'offerta da parte degli aspiranti contraenti, senza alcuna interposizione del preteso mediatore, e, per altro verso, che,



onde evitare l'insorgenza di un conflitto di interessi, e cioè che sul mediatore si concentrino sia la cura di quelli dell'assicurato e, sia pure in parte o indirettamente, quelli dell'assicuratore, deve riconoscersi come illegittima la "condizione posta dall'Amministrazione data dalla previa sottoscrizione di un accordo comportante obbligazioni a carico delle imprese assicuratrici direttamente nei riguardi del mediatore di assicurazione della stessa Amministrazione assicurand(a)".

7.3. Questa Corte, in effetti, ha già avuto modo di affermare che: - il broker assicurativo, alla luce della complessiva disciplina di cui alla I. n. 792 del 1984 (artt. 1, 4 lett. f) e g), 5 lett. e) ed f), 8) (le cui disposizioni sono state, poi, trasfuse negli artt. 106 ss del d.lgs. n. 209 del 2005, recante il "codice delle assicurazioni private"), svolge, accanto all'attività imprenditoriale di mediatore di assicurazione e riassicurazione, un'attività di collaborazione intellettuale con l'assicurando nella fase che precede la messa in contatto con l'assicuratore, durante la quale agisce per iniziativa dell'assicurando e come consulente dello stesso, analizzando i modelli contrattuali sul mercato, rapportandoli alle esigenze del cliente, allo scopo di riuscire a ottenere una copertura assicurativa il più possibile aderente a tali esigenze e, in generale, mirando a collocarne i rischi nella maniera e alle condizioni più convenienti per lui (Cass. n. 12973 del 2010; conf., Cass. n. 25167 del 2018, la quale ha aggiunto che "tale attività di collaborazione non investe solo la fase genetica del rapporto, ma consiste anche nell'assistenza durante l'esecuzione e la gestione contrattuale"); - tale attività, non risultando astrattamente incompatibile con le procedure ad evidenza pubblica, può essere legittimamente svolta in favore della pubblica amministrazione o di un ente pubblico allo scopo



di garantirli ed assisterli nella stipula di un contratto di assicurazione (Cass. n. 2416 del 2005).

- Quest'ultima sentenza, invero, dopo aver rilevato 7.4. come, a norma dell'art. 1 della I. n. 792 del 1984, "è mediatore di assicurazione e riassicurazione, denominato anche broker, chi esercita professionalmente attività rivolta a mettere in diretta relazione con imprese di assicurazione e riassicurazione, alle quali non sia vincolato da impegni di sorta, soggetti che intendano provvedere con la sua collaborazione alla copertura dei rischi, assistendoli nella determinazione del contenuto dei relativi contatti e collaborando eventualmente alla loro gestione ed esecuzione", e che la stessa legge, pur definendo il broker come un mediatore, ne ha evidenziato "il ruolo di collaborazione con l'assicurando alla copertura dei rischi e di assistenza nella determinazione del contenuto dei relativi contratti, oltre che di collaborazione eventuale alla gestione ed esecuzione dei medesimi", ha convincentemente ritenuto che "l'attività del broker si estrinseca nei momenti della predisposizione dei requisiti di partecipazione alla gara delle imprese assicurazione e di preparazione dei bandi, mentre non rileva che l'individuazione concreta dell'impresa avvenga mediante la procedura della gara perché attiene al modus operandi legalmente imposto alla p.a. nella conclusione dei contratti e costituisce adattamento alla peculiarità del modo di esercizio dell'autonomia negoziale della stessa" e che, pertanto, è "legittimo il ricorso da parte della p.a. o di un ente pubblico al broker, in quanto vale a garantirli ed assisterli nella stipula del contratto di assicurazione".
- **7.5.** In effetti, la messa in diretta relazione dei soggetti che intendono assicurarsi con le imprese di assicurazione "non si esplica necessariamente nella sola forma della negoziazione

singola con una impresa determinata dal broker ..., ma nel può esprimersi nella trattativa multipla derivante dall'espletamento di una procedura di gara per l'affidamento del contratto assicurativo ... laddove ... la procedura medesima si svolga mediante la partecipazione di quelle imprese i cui requisiti di partecipazione sono stati stabiliti con l'apporto essenziale del consulente" il quale, infatti, è obbligato (come nel caso in esame, alla luce di quanto previsto nella delibera di conferimento dell'incarico, così come riprodotta in controricorso, p. 25, 26 e 27) a prestare la sua consulenza all'ente pubblico per l'analisi dei rischi da fronteggiare e la predisposizione dei bandi di gara: e "ciò significa che le imprese che diverranno affidatarie dei servizi assicurativi sono comunque messe in relazione diretta con l'Amministrazione a seguito dell'intervento del consulente broker la cui attività ha avuto l'effetto, sul piano negoziale, di orientare in modo vincolante la sfera soggettiva dei potenziali contraenti ...", anche se l'individuazione del contraente stesso si snodi, poi, attraverso le fasi della procedura di gara, che "attiene più appropriatamente al modus operandi legalmente imposto al soggetto assicurato nella conclusione dei contratti, e costituisce quindi un adattamento alla peculiarità del modo di esercizio dell'autonomia negoziale di questi, compatibile però ... con l'effetto della conclusione del contratto con un'impresa il cui contatto con l'Amministrazione scaturisce dall'attività tecnica preparatoria determinante del broker" (C.d.S. n. 1019 del 2000, in motiv.).

**7.6.** Nel caso in esame, d'altra parte, stando ai fatti dedotti in giudizio dalla società attrice, quali emergono dalla sentenza impugnata, i contratti di assicurazione stipulati tra la (omissis) e l'Azienda Regionale Sarda Trasporti per effetto dell'attività di mediazione che la stessa avrebbe svolto per la



relativa conclusione, non hanno fatto seguito alla gara pubblica a tal fine indetta, che si è conclusa senza alcuna aggiudicazione, ma ad una trattativa privata direttamente svoltasi tra la Compagnia (ovvero, come la stessa sostiene, l'agente generale di Cagliari) e l'ente pubblico assicurato, rimanendo, per contro, del tutto irrilevanti, almeno in questa sede, in mancanza dei necessari accertamenti fattuali, le questioni poste dalla società controricorrente in ordine tanto alle modalità di conferimento dell'incarico da parte dell'Azienda Regionale all'a.t.i. tra la (omissis) s.p.a. e la (omissis) s.a.s. (v. il controricorso, p. 33, 34), quanto alla mancata indicazione nella clausola in questione della misura del compenso dovuto al *broker* designato dall'ente assicurando (v. il controricorso, p. 35).

7.7. Né. infine, óua affermarsi, come ha semplicisticamente ritenuto la corte d'appello, che la "clausola broker", invocata dalla società attrice a sostegno della domanda proposta, sarebbe nulla (quale "condizione posta dall'Amministrazione data dalla previa sottoscrizione di un accordo comportante obbligazioni a carico delle imprese assicuratrici direttamente nei riguardi del mediatore di assicurazione della stessa Amministrazione assicurand(a)") per l'esigenza di evitare l'insorgenza di un conflitto di interessi, e cioè che sul mediatore si concentrino la cura di quelli dell'assicurato e, sia pure in parte o indirettamente, di quelli dell'assicuratore. Rileva la Corte che, in effetti, la sentenza impugnata, in mancanza di uno specifico accertamento fattuale sul punto, non ha in alcun modo chiarito (né sono altrimenti desumibili) le ragioni per cui la clausola in questione, lì dove ha previsto (come si evince dalla sentenza impugnata, p. 5) l'obbligo della Compagnia assicuratrice (ovvero, come la stessa sostiene, l'agente generale di Cagliari) di pagare "l'intera



provvigione" dovuta al broker (e cioè, in ipotesi, alla società attrice) della cui attività l'Azienda assicurata dichiaratamente avvalsa, esponga tale pattuizione, in ragione della posizione di un terzo (qual è, appunto, il broker) ad essa rimasta estraneo ed al quale non risulta essere stato attribuito alcun potere di rappresentanza dei contraenti, al rischio che lo stesso potesse operare in conflitto d'interessi con gli stessi, tanto più che, ove mai sussistente in fatto, tale situazione determina solo l'annullabilità del contratto così stipulato (art. 1395 c.c.) e non, di certo, come ha ritenuto la corte d'appello, la sua nullità, limitandola, peraltro, solo alla clausola in questione.

8. Con il primo motivo di ricorso incidentale, la società controricorrente, lamentando la nullità della sentenza impugnata per omessa pronuncia sull'eccezione di carenza d'interesse in capo alla (omissis) in proprio ad impugnare la declaratoria d'incompetenza territoriale contenuta nella sentenza di primo grado, in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c., e, in subordine, l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata per non avere rilevato che, per come emerge dall'intestazione dell'atto di appello e dalla relativa procura alle liti, la (omissis) aveva proposto appello soltanto in proprio e non anche nella qualità di mandataria a.t.i., e che la stessa, non avendo la rappresentanza processuale dell'a.t.i. nei confronti di soggetti diversi dall'ente pubblico in relazione al quale l'associazione è stata costituita, non aveva, pertanto, l'interesse ad impugnare la sentenza di prime cure sotto il profilo dell'incompetenza territoriale, riferita soltanto alla domanda proposta dalla (omissis) quale mandataria dell'a.t.i..



- **9.** Il motivo è assorbito dal rigetto del primo motivo del ricorso principale.
- 10.1. Con il secondo motivo di ricorso incidentale, la controricorrente, lamentando la nullità della sentenza impugnata per omessa pronuncia sull'eccezione di difetto di legittimazione passiva della società convenuta, in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c., e, in subordine, l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata per aver omesso di pronunciarsi sull'eccezione, riproposta con appello incidentale, con la quale la (omissis) aveva lamentato come il tribunale avesse erroneamente respinto l'eccezione di difetto della sua legittimazione passiva sul rilievo che l'agente di Cagliari aveva agito quale procuratore e rappresentante della compagnia e che la stessa, pertanto, era parte dei contratti di assicurazione, senza, tuttavia, considerare che, nel caso in esame, si discute non delle obbligazioni derivanti dal contratto di assicurazione ma della pretesa attività di mediazione svolta dalla (omissis) tra l'Azienda Regionale Sarda Trasporti e l'agente di Cagliari, il quale, infatti, solo a titolo personale ha riconosciuto alla (omissis) un compenso pari al 10% della provvigione corrispostagli da (omissis), riservandosi, peraltro, di verificare la legittimità della clausola broker, e già tale circostanza dimostra da sola che la legittimazione passiva fa esclusivamente capo all'agente di Cagliari. Il rapporto, del resto, è proseguito a licitazione privata poiché l'Azienda Regionale ha comunicato all'agenzia generale di Cagliari che la gara non era stata aggiudicata, dichiarandosi contestualmente disponibile ad avviare una trattativa diretta che in seguito si è svolta, senza alcun intervento del broker, tra la stessa Azienda regionale e l'agenzia generale di Cagliari.



- 10.2. Tale agenzia, peraltro, ha aggiunto la controricorrente, è un'agenzia a "gestione libera" che è ben distinta dalle agenzie denominate "ad economia" alle quali, al contrario delle prime, sono preposti institori legati da un rapporto di lavoro subordinato e che sono, in effetti, filiali e sedi secondarie dell'impresa assicuratrice. Gli agenti generali in gestione libera, come quella generale di Cagliari, sono, invece, ausiliari autonomi dell'impresa che gestiscono, a proprio rischio e a proprie spese, in completa autonomia decisionale, produttiva ed organizzativa, e cioè attraverso un'attività imprenditoriale, le attività connesse alla ricerca ed alla conclusione degli affari, alla ricerca ed alla preparazione dei collaboratori destinati alle vendite, all'amministrazione interna ed alla conduzione del personale ad essa adibito.
- Con il terzo motivo di ricorso incidentale, la 10.3. controricorrente, lamentando la nullità della sentenza impugnata per omessa pronuncia sulla correzione della motivazione posta a fondamento della sentenza di primo grado, in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c., e, in subordine, l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello, avendo ritenuto assorbente l'eccezione di nullità della clausola broker, ha ritenuto superfluo valutare, nel merito, le pretese avanzate da (omissis), in ordine alle quale la ricorrente incidentale ha ribadito: - innanzitutto, che l'accordo intercorso in data 1/12/1993 fra la Gerenza di Roma della (omissis) la (omissis) è totalmente irrilevante rispetto alla vicenda oggetto causa posto che tale "accordo di libera collaborazione" non riguarda i rapporti che possono intercorrere tra il predetto broker e gli agenti della compagnia, che sono operatori autonomi



e indipendenti, e non è in alcun modo riferibile né alla (omissis) né all'a.t.i. costituita tra quest'ultima e la (omissis), cui fa espresso riferimento l'Azienda Regionale nel bando di gara, ove precisa di avvalersi della consulenza della predetta a.t.i., tant'è che è la stessa (omissis) ad aver affermato che la pretesa attività di consulenza e mediazione sarebbe stata svolta insieme al broker (omissis) e, quindi, al di fuori dell'ambito dell'accordo del 1993; - in secondo luogo, che l'accordo in esame, come aveva giustamente rilevato il tribunale, prevede che la sua applicabilità era condizionata alla stipulazione di ulteriori e diversi contratti, da formalizzarsi secondo quanto prescritto nell'accordo medesimo. e cioè, per un verso, una valida proposta da parte del mediatore ed una valida accettazione della compagnia, da effettuarsi in forma scritta, e, per altro verso, lo svolgimento di un'effettiva mediazione da parte del broker, per cui le provvigioni (il cui ammontare può essere modificato dalle parti) diventano efficaci ed operanti solo quando siano posti in essere veri e propri rapporti di mediazione ovvero quando l'incontro di volontà di tutte le parti contraenti venga a perfezionarsi tramite specifici accordi successivi, indipendenti, aventi forma scritta e rispettosi della procedura prevista dalla "lettera di libera collaborazione" del 1993.

- 11. Ritiene la Corte che tali motivi, involgendo questioni riaperte con l'accoglimento del secondo motivo di ricorso principale, e cioè la sussistenza della legittimazione passiva della società convenuta e l'applicazione alla vicenda in esame dell'accordo di libera collaborazione stipulato l'1/12/1993, risultano, evidentemente, assorbiti.
- 12. La Corte, pertanto, rigetta il primo motivo di ricorso principale e accoglie, invece, il secondo, dichiarando l'assorbimento del terzo e di tutti i motivi del ricorso incidentale,



- e, in relazione al motivo accolto, cassa la sentenza impugnata con rinvio, per un nuovo esame, alla corte d'appello di Roma che, in differente composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio.
- **13**. Il giudice di rinvio, in particolare: - previo accertamento della legittimazione attiva della società attrice (per tutte o per parte delle pretese azionate: si tenga conto, come detto, che le statuizioni assunte ai fini della competenza circa la domanda o le domande proposte e le qualità giuridiche a tal fine spese non pregiudicano una differente soluzione delle relative questioni ai fini della decisione di merito delle stesse) e della legittimazione passiva della società (a suo tempo) convenuta in giudizio, provvederà a verificare, in base alla volontà delle parti, quale emerge dal testo dei regolamenti contrattuali da loro sottoscritti e dal comportamento assunto dalle stesse prima e dopo la loro stipulazione, compresa la buona fede, e agli interessi che le parti hanno specificamente inteso perseguire, se, a fronte delle clausole "broker" - e cioè del patto con il quale, in coerenza con il bando di gara, le parti dei contratti di assicurazione (vale a dire l'Azienda assicurata, che aveva l'interesse a riceverne le prestazioni, e la Compagnia di assicurazione, che ha ne assunto l'onere) hanno convenzionalmente attribuito al broker designato dall'ente (all'epoca) assicurando, a norma degli artt. 1411 ss c.c., il diritto di ricevere dalle compagnia assicuratrice il diritto al compenso maturato per l'attività svolta - il riconoscimento di tale diritto richiede soltanto che la società broker abbia svolto l'attività di consulenza e di assistenza in favore dell'ente pubblico che le ha conferito l'incarico (del quale la predetta clausola, mediante l'accollo del relativo obbligo da parte della compagnia, ha ribaltato il costo su quest'ultima) ovvero se sia anche (o solo)



necessario che la stessa abbia svolto un'attività d'intermediazione determinativa, sul piano dell'efficienza causale, della sottoscrizione delle polizze di assicurazione (con la previsione dell'obbligo al pagamento del relativo compenso in capo alla sola compagnia di assicurazione).

- 14. La decisione con la quale il tribunale di Roma, implicitamente separandola dalle altre, ha statuito la propria incompetenza sulle domande proposte dalla società attrice in qualità di "mandataria dell'a.t.i." con la (omissis) s.a.s., in conseguenza del rigetto del primo motivo di ricorso proposto avverso la statuizione d'inammissibilità dell'appello proposto nei suoi confronti, è destinata, come visto sub 5.6., al (solo) formale passaggio in giudicato, con la conseguenza che, in relazione a tale parte del giudizio, le ricorrenti, secondo il criterio della soccombenza, devono essere condannate al pagamento, nella misura stabilita in dispositivo, delle corrispondenti spese processuali.
- 15. La Corte, in ine, dà atto, ai sensi dell'art. 13, commá 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

## P.Q.M.

La Corte così provvede: accoglie il secondo motivo di ricorso principale, rigetta il primo, assorbiti il terzo e tutti i motivi di ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, con rinvio, per un nuovo esame, alla corte d'appello di Roma che, in differente composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio; condanna le ricorrenti,

in relazione al primo motivo di ricorso principale, a rimborsare alla controricorrente le spese di lite, che liquida in  $\in$  4.400,00, di cui  $\in$  200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%; dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso a Roma, nella Camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, il 30 giugno 2022.

Il Consigliere est.

Giuseppe Dongiacomo

Il Presidente

Pasquale D'Ascola

H Funzionerio Ginno.

Faolo 3/14/900

Roma, 1 0 GEN. 2023

II Funzionario Giocardo

Paplo JALARICO